

## LA SCRITTURA PRIVATA \*

La scrittura privata rappresenta il prodotto di un'azione umana, il risultato di un atto di creazione. S'impone, pertanto, a chi ne tenti uno studio specifico, il problema di determinare quale sia il concetto da indagare. Nell'alternativa, il Laserra non ha avuto esitazioni a scegliere il secondo termine, precisando che la scrittura privata costituisce «una cosa in senso lato, un oggetto... nel significato di *opus* o *prodotto* considerato indipendentemente dall'azione che lo ha messo in essere» (p. 15). La motivazione di questa scelta risiede in un argomento di diritto positivo: la legge imputa la efficacia della scrittura privata al documento in sé considerato, prescindendo dal suo atto creatore. Ciò naturalmente non esclude, tuttavia, che si possa avere una eccezionale rilevanza dell'atto creatore, mediante la previsione di determinate figure di invalidazione o rettificazione del prodotto, che consentono di risalire all'azione umana che ha creato la scrittura, onde controllarne alcuni requisiti.

Dal punto di vista della sua consistenza, la scrittura privata deve essere definita come «la cosa corporale su cui sono scritte parole sottoscritte da un privato nell'esercizio di una privata attività documentatrice» (p. 79). Occorre, perciò, in primo luogo far riferimento alla *struttura* del documento, che consta di tre *elementi*: il *corpo*, o quantità di materia su cui sono vergati gli altri due elementi, il *testo*, o complesso dei segni impressi sul corpo, e la *sottoscrizione*, o segno che chiude il testo e documenta l'indicazione di una persona come autore della scrittura. In particolare è da notare che il significato della sottoscrizione non è quello della assunzione di paternità della *dichiarazione* — come si suole dire —, bensì l'assunzione di paternità del *documento*: l'assunzione della dichiarazione è, in realtà, un *effetto giuridico* dell'assunzione di paternità del documento, con la conseguenza che l'eventuale mancanza di volontà di questo effetto deve essere considerata del tutto irrilevante, così come, del resto, indifferenti sono la eventuale *incapacità* dell'autore del documento, il *contenuto*, il *motivo*, lo *scopo* e la *perfezione* del suo atto di volontà, la *consapevolezza* del significato della dichiarazione, la rilevanza, il significato e la natura dell'atto documentato.

Se gli elementi della struttura del documento hanno il carattere della *corporalità*, viceversa *extracorporali* sono i tre *requisiti* della scrittura privata: extracorporali perché la loro esistenza può essere valutata solo facendo riferimento ad una pietra di paragone che è fuori dal corpo della scrittura. I tre requisiti sono: la *privatezza*, che indica la formazione del documento ad opera di un privato nell'esercizio di una privata attività documentatrice; la *autenticità*, che esprime la coincidenza tra la persona che ha veramente vergato la sottoscrizione con la persona indicata dalla sottoscrizione stessa come autore del documento; infine la *genuinità*, che significa la coincidenza tra il testo attuale ed il testo legittimo del documento. Da notare che mentre il requisito della *privatezza* è verificabile in ogni sede ed in ogni caso — così da diventare, al pari degli elementi della struttura, condizione di *esistenza* del documento —, la presenza degli altri due requisiti può essere verificata (dando luogo alle questioni di *falsità* del documento) solo entro dati limiti.

\* GIORGIO LASERRA, *La scrittura privata*, Jovene, Napoli, 1959, pp. 339.

Sul terreno della politica legislativa, i tre requisiti rispondono all'esigenza di « non disancorare del tutto la cosa-documento dall'atto che l'ha creata » (p. 136).

La scrittura privata, essendo una cosa corporale, si offre direttamente al giudice come mezzo di conoscenza, semplificando quindi il problema di rintracciare la *prova* della sua efficacia. Prima di considerare tale efficacia, però, occorre tenere presente che una scrittura privata documenta *sempre* un atto sostanziale, diverso anche dall'atto documentatore. Documento ed atto documentato sono inscindibili: l'atto documentato potrà essere giuridicamente irrilevante, ma non potrà mai mancare. L'efficacia della scrittura privata, in conseguenza, è « squisitamente *probatoria* » (p. 233), nel senso che serve a fondare un giudizio di fatto relativo all'atto documentato. Essa è altresì rigorosamente *tipica* ed *indisponibile*.

La distinzione fondamentale si pone tra efficacia *privilegiata* ed efficacia *non privilegiata* della scrittura, a seconda che il giudizio comprenda o meno una critica dell'attendibilità del mezzo di prova, ciò che corrisponde alla diaporia tra c. d. *prova legale* e c. d. *prova libera*. La efficacia privilegiata è caratterizzata da ciò che il giudicante deve porre il fatto negli stessi precisi termini e nello stesso senso onde emerge dal significato della scrittura privata come risulta dalla interpretazione in senso stretto di essa. La individuazione dei giudizi in cui la scrittura privata ha tale efficacia, ossia funzione di prova legale, è questione di stretto diritto positivo: e, precisamente, ricorre nei casi in cui la scrittura privata è stata accertata con efficacia di giudicato e nei casi in cui concorrono i presupposti richiesti dall'art. 2702 c.c.

Nei giudizi di fatto in cui la scrittura privata manifesta la sua efficacia privilegiata si ha prima un momento *oggettivo* che individua e pone l'oggetto, o fondamento, del giudizio di fatto; completa il giudizio un momento che attiene alla *condotta* del giudizio, momento nel quale l'oggetto (ossia il documento) viene elevato a verità del tema (ossia l'atto documentato). Quest'ultimo momento, a sua volta, si distingue in due fasi: la prima consiste nella costruzione del *significato* del dato fondante, vale a dire nella *interpretazione* della scrittura; la seconda consiste nella *utilizzazione* del dato.

L'efficacia non privilegiata è caratterizzata, invece, dal principio del *libero convincimento* o *prudente apprezzamento* del giudicante. Ciò accade fuori dell'ambito dell'art. 2702 c.c., come ad esempio nel corso del procedimento per la concessione di decreto ingiuntivo (art. 634, c.p.c.), oppure nel processo di esecuzione, ove per l'art. 474, n. 2. c.p.c., le cambiali ed altri titoli di credito hanno valore di titolo esecutivo, oppure ancora nel processo contenzioso amministrativo e nel processo penale.

In base agli effetti così descritti, si possono individuare alcune *relazioni giuridiche*: in primo luogo il *potere*, che costituisce un diritto pubblico soggettivo, di chi invoca la scrittura, potere che ha per oggetto l'attuazione della efficacia del documento, e cui corrisponde un *dovere* del giudice di fondare il proprio giudizio di fatto su quel documento. Vi è poi il *potere del giudice* di porre il fatto sul fondamento della scrittura, potere i cui soggetti passivi sono le *parti*, compresa eventualmente quella stessa parte che ha invocato la scrittura.

Vi è, infine, una terza specie di relazione giuridica che si stabilisce *direttamente tra le parti*. A questo proposito occorre osservare che la scrittura privata, sebbene in quanto *cosa* presenti una unità *inscindibile*, tuttavia nel giudizio viene in considerazione non nella sua corporalità ma in una *frazione ideale*, solamente cioè per « quel tanto di quella unità che interessa i soggetti parti in causa » (p. 121). Si deve, perciò, ritenere che, tra gli effetti della scrittura privata, vada annoverato anche « il potere (della parte) di farsi giudicare la causa sul fondamento della scrittura » (p. 247). Anzi è proprio questa particolare specie di rapporto giuridico a formare l'oggetto della querela civile di falso e della verifica della scrittura privata, giustificando come mai siano inaccettabili non soltanto la tesi che — sulla base di una pretesa *inconfigurabilità*

del concetto di parte rispetto alla querela civile di falso — addirittura nega l'efficacia di giudicato alla sentenza civile di falso, ma pure la tesi dominante che — impressionata dalla *unità* costituita dalla cosa considerata nella sua corporalità — attribuisce a tale sentenza, in deroga all'art. 2909 c.c., efficacia *erga omnes*.

Infine, la posizione della scrittura privata si distingue in posizione *incidenter tantum* senza efficacia di giudicato e posizione *principaliter* con efficacia di giudicato. La posizione *principaliter* secondo verità è, peraltro, tassativamente ed inderogabilmente riservata a una sede speciale che (indicando la parte per il tutto) potrebbe essere chiamata *sede di falso* e che ha tre forme: il falso penale, il falso civile e la verifica civile della scrittura. Se il documento viene giudicato vero, si ha una posizione della scrittura privata in senso *affermativo*. Se viene giudicato falso, la falsità può provocare una declaratoria di *nullità*, oppure una *rettificazione* della scrittura. Si ha la declaratoria di nullità senza rettificazione o quando questa non è ammessa dalla legge, o quando manca la prova della precisa identità del testo legittimo della scrittura privata, o quando la rettificazione non è né richiesta dalle parti né disposta d'ufficio.

Questo, in rapida sintesi, il contenuto del volume che qui si segnala. Molti i problemi affrontati, ardite le costruzioni, originali alcune prospettive. È dubbio se allo sforzo, certamente notevole, corrisponda un risultato apprezzabile. Faticosa, soprattutto, la lettura, appesantita da un linguaggio astruso e talvolta incomprensibile. Valga, per tutti, il seguente esempio: « La rilevanza documentale dell'atto documentatore è molto limitata, ed è limitata, precisamente, in piena corrispondenza con la limitazione della rilevanza documentale dell'atto documentato, così che il cerchio della luce della scrittura privata sembra avere la stessa lunghezza di raggio sia dalla parte dell'atto documentatore che l'ha creata sia dalla parte dell'atto documentato che viene posto sul suo fondamento. E tracciando la circonferenza di questo cerchio, si lascia perciò stesso fuori del campo della scrittura privata tutto ciò che ha una distanza dal centro di questa, maggiore del suo raggio ». Qualsiasi commento sarebbe superfluo.

PIERO SCHLESINGER

*professore straordinario di diritto privato  
nell'Università cattolica del sacro Cuore*